



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Atto N. 693/2026

Oggetto: AMIU GENOVA S.P.A. - DISCARICA DI SCARPINO. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON A.D. N. 1186 DEL 08/06/2018 E SS.MM.II. PER L'APPROVAZIONE DI ULTERIORI SISTEMI PER PREVENIRE LA DISPERSIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE DI DISCARICA (SPONDA DESTRA). ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.000,00.

In data 10/03/2026 il dirigente AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti:

- il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", così come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare il Titolo III Bis, Parte II, relativo alle autorizzazioni integrate ambientali;
- il D.M. Ambiente 6 marzo 2017, n.58 avente ad oggetto "Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. Liguria 15 novembre 2019, n.953 avente ad oggetto "D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti A.I.A. - Sostituzione della DGR n.893 del 31.10.2018";
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26.05.2021 riguardante il "Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- La legge 7 agosto 1990, n.241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*";
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31 avente come oggetto



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.”

Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 1186 del 08/06/2018 che ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione del nuovo invaso di discarica denominato “Scarpino 3”;

Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 1746 del 31/08/2018, che ha modificato l'Atto Dirigenziale n. 1186 del 08/06/2018 ed in particolare sostituito l'Allegato 1 “Limiti e prescrizioni autorizzative”;

Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 1490 del 28/06/2019, che ha modificato l'Atto Dirigenziale n. 1186 del 08/06/2018 sostituendo la prescrizione riguardante le misure per prevenire la aerodispersione dei rifiuti.

Richiamato l'Atto Dirigenziale n. 2318 del 25/08/2025 che ha già approvato specifici sistemi per prevenire l'aerodispersione dei rifiuti provenienti dalle aree di discarica verso il canale di gronda lato sponda sinistra. In particolare si richiama la prescrizione n. 3 dello stesso, che richiedeva alla società AMIU di presentare apposita istanza di modifica non sostanziale della AIA vigente, corredata da un progetto che preveda la realizzazione di un sistema anti dispersione dei rifiuti anche per quanto riguarda il canale di gronda destro, al fine di ricevere il nulla osta all'abbancamento nel lotto denominato P1C di Scarpino 3.

Preso atto che la citata prescrizione è finalizzata a superare le criticità, rappresentate da ARPAL e documentate nell'Atto di prescrizione n.2/BS del 13/01/2025 rilasciato dalla stessa Agenzia, relative alla dispersione dei rifiuti dal corpo di discarica in particolar modo verso l'alveo del Rio Cassinelle, anche a seguito di dilavamento delle coperture provvisorie.

Vista la nota di AMIU n. 17331 del 06/11/2025, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 66721 di pari data, con la quale è stata trasmessa, in esito alla sopra richiamata prescrizione n. 3 dell'A.D. n. 2318/2025, istanza di modifica non sostanziale per l'abbancamento di rifiuti nel lotto denominato P1C, Scarpino 3, comprensiva anche del pagamento degli oneri istruttori previsti e del dettaglio progettuale relativo solamente alla recinzione per prevenire l'immissione di rifiuti per caduta nel canale di sponda destra.

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova con n. 69970 del 20/11/2025, con la quale è stato avviato il procedimento di modifica non sostanziale dell'AIA di Scarpino 3 per l'approvazione di ulteriori sistemi di contenimento di fenomeni di aerodispersione dei rifiuti che potrebbero finire nel canale di gronda di sponda destra della discarica. Tuttavia, rilevata la carenza di elaborati progettuali, i tempi del procedimento sono stati contestualmente sospesi al fine di integrare la documentazione con la descrizione anche delle seguenti opere, necessarie ad evitare la dispersione di rifiuti nell'alveo del rio Cassinelle:

- una recinzione per aerodispersi da realizzare ai confini del nuovo lotto P1C con l'obiettivo di evitare/limitare l'aerodispersione di rifiuti verso il canale di sponda destra e/o le aree limitrofe;
- una o più griglie per intrappolare i rifiuti eventualmente trasportati dalla corrente del canale di sponda destra.

Vista la nota di AMIU n. 20030 del 23/12/2025, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 77132 di pari data, con la quale è stata trasmessa ulteriore documentazione relativa alla realizzazione di una recinzione, di altezza totale pari a 4,50 m, comprese le relative



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

opere di fondazione, con uno sviluppo lineare di circa 130 m ed ubicata al margine del nuovo lotto di coltivazione della discarica S3 denominato P1C.1.

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n. 77387 del 24/12/2025, con la quale è stata sollecitata la società AMIU, al fine di completare le integrazioni già richieste con la citata nota n.69970/2025, a trasmettere anche gli elaborati progettuali relativi all'installazione di una o più griglie per intrappolare i rifiuti eventualmente trasportati dalla corrente del canale di sponda destra, in analogia a quanto già approvato per la sponda sinistra.

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova con n. 78133 del 30/12/2025, con la quale è stato richiesto al Comune di Genova l'apporto istruttorio sulla conformità paesaggistica ed edilizia, in analogia alla procedura adottata per quanto riguarda l'adozione del citato Atto n. 2318/2025.

Vista la nota di AMIU n. 756 del 20/01/2026, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 3067 di pari data, con la quale, a completamento delle integrazioni richieste, è stato trasmesso un elaborato progettuale relativo alla installazione di n.2 griglie destinate ad intrappolare eventuali rifiuti trasportati dalla corrente del canale di gronda di sponda destra.

Rilevato che, con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova n.4522 del 26/01/2026, il Comune di Genova ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 366 del 26/01/2026 nella quale viene determinato:

- 1. di trasmettere la proposta di Autorizzazione Paesaggistica redatta dall'U.O.C. Tutela del Paesaggio, prot. n. 17454 del 15/01/2026, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante, affinché Città Metropolitana di Genova possa acquisire le valutazioni della competente Soprintendenza e rilasciare la Autorizzazione Paesaggistica di competenza;*
- 2. di esprimere l'assenso al rilascio del permesso di costruire per l'intervento in oggetto, alle condizioni espresse nella Relazione urbanistica datata 22/01/2026, nonché nella scheda denominata "Elenco Adempimenti", tutti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*

Preso atto che il Comune, nella sopra citata Determinazione di assenso, ha espressamente richiesto alla Città Metropolitana di Genova di adoperarsi per acquisire anche il parere paesaggistico da parte della Soprintendenza.

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n.5089 del 28/01/2026 con la quale è stata inoltrata alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia la documentazione paesaggistica assunta agli atti del procedimento, richiedendo di trasmettere le proprie osservazioni di competenza finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Richiamato il comma 9 dell'articolo 11 del DPR n.31/2017 il quale dispone:

In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Richiamato quindi il comma 5 del sopra citato articolo 11:

“... Entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta, l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.”

Preso atto del silenzio assenso della Soprintendenza, sulla base dei commi soprariportati, in quanto sono trascorsi 20 giorni da quando è stata richiesta una valutazione di competenza tramite nota n. 5089 del 28/01/2026.

Considerato pertanto che sussistano gli elementi sufficienti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nel rispetto di quanto proposto dal Comune nella propria Determinazione Dirigenziale n. 366/2026, il quale motiva il proprio assenso come segue:

in quanto le opere previste, necessarie per la sicurezza dell'area e che consistono in: i) realizzazione di recinzione metallica composta da rete di colore verde, lunga circa 130 metri e alta circa 4,50 metri, ancorata a un basamento continuo in cemento armato, posta sulla sommità di una scarpata all'interno dell'area della discarica, la cui funzione è quella di proteggere il sito dai rifiuti aerodispersi e ii) installazione di una rete metallica di colore verde, posta a copertura di un ampio canale di gronda al confine Ovest della discarica, per uno sviluppo di circa 400 m, sono coerenti al contesto in cui si collocano, caratterizzato dalla presenza dell'impianto per la gestione dei rifiuti e, considerato il contenuto dell'art.83 e seguenti delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. della Regione Liguria, che si configurano come normativa speciale rispetto alla disciplina generale dell'ANI-MA (art. 52 e seg.), ritiene che le stesse siano compatibili con la disciplina del P.T.C.P. e non incidano sulla tutela paesaggistica operante sull'area.

Rilevato che nelle conclusioni della relazione geologica, allegata alla nota AMIU n. 20030/2025, è consigliata la posa in opera di fondazioni lineari (a cordolo), al fine di minimizzare i possibili cedimenti differenziali, ed il dimensionamento di tali fondazioni dovrà essere effettuato utilizzando i parametri riportati al capitolo 4 della stessa relazione geologica.

Vista la citata nota di AMIU n. 9022/2025, nella quale è stato dichiarato che le opere di fondazioni a supporto della recinzione saranno dismesse una volta cessata la loro funzione e che le stesse non interferiranno con le reti di gestione delle acque di ruscellamento, del percolato e del biogas, in quanto la loro impronta coincide con la sommità dell'argine del confine sud del P1C.1.

Richiamati i documenti progettuali assunti agli atti del procedimento di cui all'A.D. n.2318/2025, si ritiene opportuno che le griglie destinate ad intercettare i rifiuti trasportati dalla corrente siano realizzate con le medesime caratteristiche progettuali di quelle già installate nel canale di sponda sinistra.

Ritenuto che anche i sistemi antidispersione dei rifiuti oggetto del presente provvedimento debbano essere sottoposti alle operazioni di manutenzione e pulizia già approvati con A.D.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

n. 2318/2025 nel Piano di gestione operativa di S3.

Considerato che la prescrizione n. 1, *lett. l)* dell'A.D. n. 1490/2019, che prevedeva l'installazione di una rete leggera e provvisoria sottesa tra pali (altezza pari ad almeno 2 metri), non è più in vigore dall'avvenuta installazione dei nuovi sistemi anti dispersione rifiuti di cui che l'A.D. n.2318/2025.

Ritenuto pertanto che il nulla osta all'abbancamento dei rifiuti nel lotto P1C.1 possa essere concesso solo ad avvenuta realizzazione dei sistemi antidispersione oggetto del presente provvedimento, al fine di prevenire il più possibile la dispersione di rifiuti in ambiente.

Visto inoltre l'elaborato con le fasi di abbancamento della discarica S3 (elaborato B.06 del progetto definito approvato con A.D. n. 1746/2018), si ritiene che il lotto di abbancamento successivo al P6C.1, di cui al presente provvedimento, dovrà essere anch'esso opportunamente recintato per evitare che possano disperdersi rifiuti provenienti da quell'area.

Ritenuto quindi che AMIU dovrà presentare un ulteriore progetto di sistemi anti dispersione rifiuti, da realizzarsi ai fini di ricevere il relativo nulla osta all'abbancamento dell'ultimo lotto di discarica da denominarsi P1C.2.

Dato atto che è stato rispettato quanto previsto dal Codice della Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Atteso che eventuali dati particolari contenuti nei documenti e negli atti richiamati nella presente autorizzazione restano custoditi presso gli uffici e sono consultabili solo dagli interessati e controinteressati (Linee Guida Garante Privacy del 15.05.2014 e Parere Garante Privacy del 07.02.2013);

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il direttore, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2023/2025 paragrafo 15, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il direttore attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto, inoltre, che:

- la modifica proposta da AMIU Genova S.p.A. si configura quale modifica non sostanziale ai sensi del D. Lgs. 152/2006, Parte Seconda, Titolo III-bis, e ss.mm.ii.;
- con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 66721 del 06/11/2025,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

AMIU Genova S.p.A. ha trasmesso la ricevuta di avvenuto pagamento (Identificativo Univoco Versamento IUUV 001600005809075) degli oneri istruttori pari a 2.000,00 Euro;

- l'atto finale necessita di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della Città Metropolitana di Genova ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Vista la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento, agli atti ed inserita nel relativo fascicolo informatico, prot. n. 14701 del 10/03/2026;

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Tutto ciò premesso,

DISPONE

1. la modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Atto Dirigenziale n. 1186 del 08/06/2018 e ss.mm.ii. (discarica Scarpino 3), relativa alla approvazione di ulteriori sistemi per prevenire la dispersione dei rifiuti provenienti dalle aree di discarica, di cui alla documentazione approvata con l'Allegato 1 del presente provvedimento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le opere fondazionali non dovranno interferire con le attività di monitoraggio e gestione della discarica e neppure con la futura realizzazione delle coperture finali di Scarpino 3 e dovranno essere fondazioni lineari (a cordolo) al fine di minimizzare i possibili cedimenti differenziali. Il dimensionamento di tali fondazioni dovrà essere effettuato utilizzando i parametri riportati al capitolo 4 della relazione geologica di cui all'Allegato n.1 del presente provvedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

- b) AMIU dovrà provvedere alla manutenzione e pulizia delle griglie e delle recinzioni al fine di mantenere costantemente in efficienza il sistema antidispersione dei rifiuti ed anche evitare occlusioni al regolare deflusso delle acque di gronda. Le modalità e frequenze dovranno rispettare quanto già riportato nel piano di gestione operativa S3 di cui all'A.D. n 2318/2025;
 - c) Il registro con le operazioni di pulizia effettuate dovrà essere conservato e messo a disposizione degli Enti di controllo per un periodo di almeno 5 anni;
 - d) le griglie destinate ad intercettare i rifiuti trasportati dalla corrente dovranno essere realizzate con le medesime caratteristiche progettuali di quelle già installate nel canale di sponda sinistra di cui al progetto approvato con A.D. n 2318/2025.
2. Al fine di ricevere il nulla osta all'abbancamento nel lotto denominato P1C.1 di Scarpino 3, AMIU dovrà trasmettere documentazione attestante la completa realizzazione del sistema anti dispersione dei rifiuti di cui al procedimento in oggetto.
3. Analogamente a quanto già approvato con il presente provvedimento e con l'A.D.2318/2025, AMIU dovrà presentare apposita istanza di modifica non sostanziale della AIA vigente per l'approvazione di un ulteriore sistema che eviti la dispersione dei rifiuti provenienti anche dall'ultimo lotto di discarica (lotto P1.C.2). AMIU dovrà presentare tale istanza con congruo anticipo, al fine di ricevere il nulla osta all'abbancamento nell'ultimo lotto di Scarpino 3 a seguito della verifica del completamento di questi ulteriori sistemi anti dispersione rifiuti.
4. di richiamare il rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti dettati nei pareri espressi dal Comune di Genova, di cui all'Allegato 2, da intendersi quale parte integrante del presente atto;

DISPONE INOLTRE

5. di rilasciare autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e ss.mm.ii., come da proposta approvata con Determinazione di assenso del Comune di Genova n. 366 del 26/01/2026 di cui all'Allegato 2 del presente Atto.
6. che la presente autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
7. di trasmettere il presente provvedimento a:
- AMIU Genova S.p.A.;
 - Comune di Genova;
 - Regione Liguria;
 - Azienda Tutela della Salute Liguria – Area sociosanitaria n. 3;
 - ARPAL;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

- Albo Regionale dei Gestori Ambientali;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia;
8. di provvedere, ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente atto dirigenziale nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 63 giorni (al 10/03/2026), dalla data di ricezione dell'istanza assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 66721 del 06/11/2025, tenuto conto della sospensione dei tempi procedurali dovuta alla richiesta di integrazioni.

Si dà atto che il trattamento dei dati personali forniti dal soggetto autorizzato e disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Si informa che il presente atto dirigenziale verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

**Sottoscritta dal Dirigente
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**